

# **Ordinanza sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sugli impianti a fune; OIFT)**

Modifica del..... (stato 1.07.2014)

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 21 dicembre 2006<sup>1</sup> sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

*In tutta l'ordinanza «rapporto di periti» è sostituito con «rapporto di perizia».*

*In tutta l'ordinanza «accordo d'usufrutto» è sostituito con «convenzione d'utilizzazione».*

*Ingresso*

visti gli articoli 4 capoverso 1, 8 capoverso 5, 11 capoverso 3, 26 e 27 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sugli impianti a fune;

visti gli articoli 7 capoverso 2, 18 capoverso 2, 43 e 63 legge del 20 marzo 2009<sup>3</sup> sul trasporto di viaggiatori;

e in applicazione della legge del 6 ottobre 1995<sup>4</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,

*Titolo prima dell'art'. 1*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione e definizioni**

*Art. 1 Frase introduttiva*

La presente ordinanza definisce le disposizioni d'esecuzione della legge sugli impianti a fune e della legge sul trasporto di viaggiatori per quanto riguarda gli impianti di trasporto a fune. Prevede in particolare disposizioni concernenti:

RS .....

- 1 RS
- 2 **RS 743.01**
- 3 **RS 745.1**
- 4 **RS 946.51**

**Art. 2** Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti gli impianti a fune che rientrano nel campo d'applicazione della LITF, impianti speciali inclusi.

**Art. 3 cpv. 8**

<sup>8</sup> Sono attività rilevanti per la sicurezza:

- a. l'adozione delle disposizioni necessarie in caso di guasti o incidenti;
- b. la sorveglianza della salita e della discesa di passeggeri;
- c. l'accompagnamento delle cabine;
- d. il recupero di passeggeri.

*Titolo prima dell'art. '4***Sezione 2: Impianti soggetti ad autorizzazione cantonale****Art. 4** Autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio

<sup>1</sup> Necessitano di un'autorizzazione cantonale di costruzione e di esercizio:

- a. le sciovie;
- b. i piccoli impianti a fune;
- c. altri impianti, sempreché non necessitino di una concessione per il trasporto di viaggiatori.

<sup>2</sup> Per attestare la sicurezza occorre presentare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione la documentazione di cui all'articolo 12 e all'allegato 1.

<sup>3</sup> Per valutare la sicurezza, l'autorità competente per il rilascio effettua i controlli di cui all'allegato 2.

<sup>4</sup> I Cantoni possono emanare disposizioni complementari e deroghe, purché la LEGGE SUGLI IMPIANTI A FUNE e la direttiva CE sugli impianti a fune<sup>5</sup> lo consentano.

**Art. 4a** Autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori

<sup>1</sup> Necessitano di un'autorizzazione cantonale per il trasporto di viaggiatori secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 della legge sul trasporto di viaggiatori:

- a. le sciovie;
- b. i piccoli impianti di trasporto a fune senza funzione di collegamento
- c. altri impianti, alle condizioni menzionate all'articolo 7 dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>6</sup> sul trasporto di viaggiatori.

<sup>5</sup> GUCE L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

<sup>6</sup> RS 745.11

<sup>2</sup> L'autorizzazione non può essere rilasciata se l'impianto:

- a. lede gli interessi pubblici della Confederazione, segnatamente in materia di pianificazione del territorio, di foreste, di protezione della natura e del paesaggio, di protezione del paese oppure di difesa nazionale; oppure
- b. entra in rilevante concorrenza con imprese di trasporto concessionarie.

*Titolo prima dell'art. 4b*

### **Sezione 3: Impianti accessori**

*Art. 4b*            Obbligo di presentare il progetto

<sup>1</sup> Chi intende costruire un impianto accessorio che può avere ripercussioni sulla sicurezza della costruzione e dell'esercizio di un impianto a fune deve presentare il progetto all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per esame.

<sup>2</sup> L'UFT comunica l'esito dell'esame al committente e all'autorità cantonale responsabile. Per quest'ultima l'esito dell'esame dell'UFT è vincolante. Gli eventuali oneri devono figurare nell'autorizzazione di costruzione cantonale.

<sup>3</sup> Se l'impianto accessorio non necessita di un'autorizzazione secondo il diritto cantonale, l'UFT notifica mediante decisione l'esito dell'esame al committente dell'impianto accessorio e al gestore dell'impianto a fune.

*Art. 4c*            Costruzione simultanea

Gli impianti accessori costruiti simultaneamente a un impianto a fune possono essere approvati dall'UFT d'intesa con l'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione.

*Art. 4d*            Grandi progetti

Se in un'area il richiedente intende realizzare simultaneamente più impianti di trasporto a fune e i relativi impianti accessori, questi ultimi possono essere sottoposti alla procedura di autorizzazione prevista dalla legislazione sugli impianti a fune d'intesa con le autorità cantonali competenti e con i servizi specializzati della Confederazione. L'UFT emana una decisione in materia.

*Titolo prima dell'art. 5*

### **Sezione 4: Requisiti essenziali, disposizioni complementari, deroghe alle norme tecniche**

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> D'intesa, per quanto possibile, con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e scivvie (CITS), il Dipartimento federale

dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i requisiti essenziali e i requisiti dell'attestato di sicurezza per gli impianti speciali.

*Art. 6a*

*Attuale art. 9*

*Titolo prima dell'art. '7*

## **Sezione 5: Disposizioni varie**

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'UFT riconosce organi di controllo delle funi per eseguire controlli distruttivi e non distruttivi. L'organo è riconosciuto se è stato accreditato.

*Art. 9*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. '11*

## **Capitolo 2: Costruzione e modifica di impianti a fune soggetti a concessione federale**

### **Sezione 1: Procedura d'approvazione dei piani**

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Assieme alla domanda di approvazione dei piani, occorre presentare all'UFT:

- a. in merito alla sicurezza, i documenti di cui all'allegato 1;
- b. per impianti a fune con più di 8 posti a sedere per unità di trasporto, i documenti concernenti i diritti dei disabili;
- c. per impianti di nuova costruzione, impianti sostitutivi e modifiche sostanziali secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988<sup>7</sup> concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente, un rapporto sull'impatto ambientale secondo l'articolo 10b della legge del 7 ottobre 1983<sup>8</sup> sulla protezione dell'ambiente;
- d. un rapporto concernente il rispetto della pianificazione del territorio, attento in particolare alla conformità con i piani direttori e i piani di utilizzazione;
- e. le prove che sono stati acquisiti o assicurati i diritti necessari alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;

<sup>7</sup> RS 814.011

<sup>8</sup> RS 814.01

- f. i documenti necessari per valutare il rispetto delle altre prescrizioni determinanti;
- g. la domanda di concessione.

*Art. 13 cpv. 1 lettera a e b*

<sup>1</sup> Per il picchettamento si applicano le seguenti disposizioni:

- a. le aree destinate a misure ecologiche compensatrici secondo l'articolo 18 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>9</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio sono segnalate.
- b. I bordi esterni dei fabbricati e delle costruzioni di genio civile appartenenti all'impianto sono segnalati da profili. Nel caso dei sostegni, al di fuori delle zone residenziali sono segnalati solo gli angoli delle fondazioni e le ubicazioni.

*Art. 18 cpv. 1 e 2 lett. a*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Una volta approvati i piani, l'UFT può autorizzare l'inizio immediato della costruzione dell'impianto o di parti dell'impianto, purché

- a. non vi siano opposizioni inevasi;

*Inserire dopo il titolo della sezione 2*

*Art. 19a*            Condizioni per il rilascio

<sup>1</sup> La concessione può essere rilasciata solo se l'impresa adempie le condizioni di cui all'articolo 9 della legge sul trasporto di viaggiatori.

<sup>2</sup> Il richiedente deve provare che dispone dei diritti necessari all'utilizzazione delle vie di comunicazione.

<sup>3</sup> Per la valutazione dei punti elencati il richiedente deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. opportunità dell'offerta: indicazioni sul tipo, l'ubicazione, la capacità di trasporto e la raggiungibilità dell'impianto;
- b. economicità dell'offerta: indicazioni su:
  - 1. la domanda prevista,
  - 2. la domanda sufficiente a coprire i costi d'esercizio,

<sup>9</sup> RS 451

3. l'attrezzatura turistica esistente e quella prevista nell'ambito dell'offerta programmata,
  4. il finanziamento previsto,
  5. il risultato economico previsto,
  6. la copertura dei costi per la manutenzione e l'ammortamento degli edifici, degli impianti e dei veicoli;
- c. assenza di situazioni di concorrenza svantaggiose per l'economia pubblica, indicazioni su:
1. la qualità dell'utilizzo dell'offerta di trasporto esistente nella regione,
  2. un eventuale notevole peggioramento dell'offerta di trasporto esistente imputabile alla nuova offerta.
- <sup>4</sup> Il richiedente deve garantire il rispetto delle disposizioni di legge.

#### *Art. 20* Domanda

<sup>1</sup> Assieme alla domanda di concessione il richiedente deve presentare all'UFT la domanda di approvazione dei piani.

<sup>2</sup> Con la domanda per il primo rilascio della concessione occorre presentare:

- a. una valutazione della redditività corredata di un piano di investimento e un piano di finanziamento corredata delle relative prove;
- b. un piano economico;
- c. i rapporti d'esercizio degli ultimi cinque anni;
- d. altri documenti necessari per valutare se le condizioni per il rilascio della concessione sono soddisfatte.

<sup>3</sup> L'UFT stabilisce nel caso singolo i documenti da presentare secondo il capoverso 2 lettera d.

<sup>4</sup> Determina nel caso singolo in quanti esemplari cartacei va presentata la domanda e in che misura questa va inoltrata in forma elettronica.

<sup>5</sup> Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 11 capoversi 3 e 5.

#### *Art. 20a* Consultazione

I Cantoni e le cerchie interessate vengono consultati nell'ambito della procedura di approvazione dei piani.

#### *Art. 20b* Durata

<sup>1</sup> La concessione è rilasciata o rinnovata per 25 anni.

<sup>2</sup> Può essere rilasciata o rinnovata per una durata inferiore, in particolare se l'impresa di trasporto lo richiede

*Art. 21* Rinnovo

<sup>1</sup> La domanda di rinnovo della concessione dev'essere inoltrata all'UFT al più tardi tre mesi prima della scadenza della concessione.

<sup>2</sup> La concessione può essere rinnovata se dalle conoscenze disponibili sulle modifiche dell'impianto o dell'ambiente circostante risulta che il rinnovo non lede interessi pubblici preponderanti.

<sup>3</sup> A tal fine l'UFT consulta il richiedente e i Cantoni interessati.

<sup>4</sup> I Cantoni informano l'UFT su tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli interessi pubblici, in particolare sui cambiamenti intervenuti nella pianificazione del territorio dal rilascio della concessione.

<sup>5</sup> L'UFT stabilisce nel caso singolo l'ampiezza della documentazione da accludere alla domanda.

*Art. 22 cpv. 4*

<sup>4</sup> Non è necessaria una modifica della concessione se, per al massimo un anno, la prestazione di trasporto è fornita del tutto o in parte con un mezzo di trasporto diverso da quello previsto nella concessione. Su richiesta, l'UFT può prorogare il termine.

*Art. 23a* Contratto d'esercizio

<sup>1</sup> Il titolare della concessione può trasferire a terzi singoli diritti e obblighi, in particolare quelli relativi all'esecuzione delle corse, mediante un contratto d'esercizio.

<sup>2</sup> Il titolare continua a essere responsabile nei confronti della Confederazione dell'adempimento degli obblighi.

<sup>3</sup> Se sono trasferiti diritti e obblighi riguardanti un'offerta di trasporto cofinanziata dall'ente pubblico, le prescrizioni relative alla presentazione dei conti di cui all'articolo 35 della legge sul trasporto di viaggiatori si applicano anche all'impresa incaricata.

<sup>4</sup> Su richiesta, i contratti d'esercizio sono inviati all'UFT per informazione.

*Art. 24* Fine della concessione

<sup>1</sup> La concessione può essere soppressa su richiesta del suo titolare. Gli obblighi di trasporto, quelli relativi all'orario e all'esercizio valgono fino alla soppressione della concessione.

<sup>2</sup> La concessione è ritirata se le condizioni previste per il suo rilascio non sono più soddisfatte. Può essere ritirata se l'autorizzazione d'esercizio è stata revocata.

<sup>3</sup> La concessione si estingue:

- a. alla sua scadenza;
- b. alla sua soppressione;
- c. al suo ritiro;

- d. alla sua revoca;
- e. tre anni dopo l'estinzione dell'autorizzazione d'esercizio.

*Art. 25* Consultazione dei Cantoni

<sup>1</sup> Prima del rinnovo, della modifica, del trasferimento, del ritiro o della revoca di una concessione i Cantoni coinvolti devono essere consultati.

<sup>2</sup> La consultazione dei Comuni compete ai Cantoni.

*Art. 25a* Designazione ufficiale

<sup>1</sup> L'UFT stabilisce la designazione ufficiale e le iniziali dell'impresa d'intesa con quest'ultima.

<sup>2</sup> La designazione ufficiale e le iniziali dell'impresa sono vincolanti per le pubblicazioni degli orari e delle tariffe.

*Art. 26 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> A tal fine:

- b. prova che l'impianto a fune è stato costruito, trasformato o modificato conformemente alle disposizioni (art. 30);

*Art. 29 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Nel redigere il rapporto di perizia secondo il capoverso 1 lettera b vanno considerate le conclusioni delle perizie sui fattori ambientali.

<sup>3</sup> Nel caso di trasformazioni e modifiche il rapporto di perizia è necessario unicamente:

- a. per la parte dell'impianto trasformata o modificata;
- b. se la trasformazione o la modifica può ripercuotersi sul resto dell'impianto o sull'esercizio.

*Art. 30 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo una dichiarazione in merito, che l'impianto a fune nella sua interezza:

<sup>1bis</sup> La dichiarazione del richiedente può basarsi sulle dichiarazioni dei costruttori.

*Art. 31*

*Abrogato*

*Art. 36* Trasformazioni e modifiche dopo il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio

<sup>1</sup> Se il gestore prevede di trasformare o modificare l'impianto a fune o di modificare in modo sostanziale l'esercizio, è dapprima tenuto a presentare una domanda all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> L'autorità competente comunica al richiedente la procedura da seguire e la documentazione da presentare.

<sup>3</sup> Se trasformazioni o modifiche dell'impianto o modifiche sostanziali dell'esercizio non sono contemplate dall'approvazione dei piani o dall'autorizzazione d'esercizio esistente, occorre rinnovare o chiedere una nuova approvazione dei piani oppure rinnovare o chiedere una nuova autorizzazione d'esercizio.

*Art. 37 cpv. 2*

<sup>2</sup> A titolo di prova va presentata una dichiarazione di conformità del fabbricante e, se necessario, un attestato di conformità valido oppure un rapporto di perizia valido che attestano in modo verificabile che si tratta di un componente dello stesso tipo.

*Art. 38* Rinnovo dell'autorizzazione d'esercizio

<sup>1</sup> L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione verifica in funzione dei rischi se, sulla base della documentazione presentata conformemente all'articolo 56 o delle conoscenze acquisite conformemente all'articolo 59, sussistono indizi concreti di un'infrazione all'obbligo di diligenza di cui all'articolo 18 della legge sugli impianti a fune. In questa sede non si procede a una verifica materiale della documentazione o dell'impianto.

<sup>2</sup> Rinnova l'autorizzazione d'esercizio se non sussistono infrazioni all'obbligo di diligenza o motivi di revoca.

<sup>3</sup> L'autorizzazione d'esercizio è rinnovata fino alla scadenza della concessione sempreché il titolare non avanzi altre richieste o i risultati della sorveglianza della sicurezza non impongano una durata inferiore.

*Art. 40 titolo e cpv. 3* Fine dell'autorizzazione

<sup>3</sup> L'autorizzazione si estingue:

- a. alla sua scadenza;
- b. alla sua soppressione;
- c. alla sua revoca;
- d. tre anni dopo la sospensione dell'esercizio regolare e professionale.

*Art. 41* Requisiti generali

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune è responsabile degli aspetti dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune rilevanti ai fini della sicurezza.

<sup>2</sup> L'organizzazione dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune (organizzazione dell'esercizio) è adeguata alle dimensioni, alle particolarità tecniche dell'impianto e ai rischi legati alla sua ubicazione; garantisce inoltre uno svolgimento impeccabile dei compiti.

*Art. 42 e 43**Abrogati**Art. 44 cpv. 2*

<sup>2</sup> A tale scopo effettua apposite esercitazioni almeno una volta all'anno nella misura necessaria.

*Art. 45 cpv. 4**Abrogato**Art. 46 cpv. 1, 2, 4 e 4<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune nomina un capotecnico e almeno un suo sostituto e ne comunica i nominativi all'autorità di vigilanza.

<sup>2</sup> Affida al capotecnico la responsabilità operativa per gli aspetti dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto a fune rilevanti ai fini della sicurezza e gli riconosce formalmente le relative competenze.

<sup>4</sup> Il capotecnico designa il personale addetto all'esercizio e alla manutenzione e dimostra che l'istruzione del personale è adeguata. La designazione del personale e le prove in merito all'istruzione di quest'ultimo devono essere costantemente aggiornate.

<sup>4bis</sup> Il capotecnico può affidare la responsabilità operativa al suo sostituto solo nella misura in cui quest'ultimo è stato adeguatamente istruito per le attività corrispondenti e vanta sufficiente esperienza.

*Art. 47 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Dopo aver consultato l'UFT, il servizio tecnico di controllo del CITS e l'associazione Funivie Svizzere (FUS), il DATEC emana disposizioni concernenti la formazione e la formazione continua dei capitecnici e dei loro sostituti.

<sup>3</sup> Prima di assumere le proprie funzioni, il capotecnico e il suo sostituto devono essere riconosciuti dall'autorità di vigilanza competente.

**Art. 47a** Divieto di esercitare l'attività e revoca del riconoscimento

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza può vietare a una persona di esercitare l'attività di capotecnico o di suo sostituto a tempo indeterminato se:

- a. le capacità fisiche o psichiche non le consentono più di svolgere un'attività rilevante per la sicurezza;
- b. la persona in questione soffre di una forma di dipendenza che potrebbe compromettere l'idoneità a svolgere l'attività rilevante per la sicurezza;
- c. per il suo precedente comportamento, non dà garanzie che in futuro rispetterà le prescrizioni nello svolgimento dell'attività rilevante per la sicurezza.

<sup>2</sup> L'autorità revoca il riconoscimento se le circostanze all'origine della revoca hanno carattere permanente.

*Titolo prima dell'art. 47b***Sezione 3a: Capacità di prestare servizio****Art. 47b** Autodisciplina e notifica di capacità compromesse

<sup>1</sup> Se una persona incaricata di svolgere attività rilevanti per la sicurezza ritiene che le proprie capacità siano compromesse in misura tale da renderla incapace di garantire la sicurezza deve:

- a. rinunciare immediatamente a svolgere qualsiasi attività rilevante per la sicurezza;
- b. notificarlo immediatamente al proprio superiore.

**Art. 47c** Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

<sup>1</sup> Se una persona è incapace di prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche, alcolismo o altre forme di dipendenza o per altre ragioni, l'impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza.

<sup>2</sup> I dipendenti di un'impresa non devono consentire che una persona incapace di prestare servizio svolga attività rilevanti per la sicurezza.

**Art. 47d** Incapacità di prestare servizio per influsso alcolico o di altre sostanze

<sup>1</sup> Una persona che svolge attività rilevanti per la sicurezza è considerata incapace di prestare servizio per influsso alcolico (ebrietà) se:

- a. presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o più; oppure
- b. ha nell'organismo una quantità di alcol che determina una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,10 per mille o più.

<sup>2</sup> È considerata qualificata ai sensi dell'articolo 87 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>10</sup> sulle ferrovie (Lferr) una concentrazione di alcol nel sangue dello 0,50 per mille o più.

<sup>3</sup> Una persona è considerata incapace di prestare servizio per influsso di stupefacenti se presenta valori del sangue pari o superiori ai seguenti valori limite:

- |  |           |
|--|-----------|
| a. cannabis (tetraidrocannabinolo)     | 1,5 µg/L; |
| b. eroina/morfina (morfina libera)     | 15µg/L;   |
| c. cocaina                             | 15µg/L;   |
| d. amfetamina                          | 15µg/L;   |
| e. metamfetamina                       | 15µg/L;   |
| f. MDEA (metilendiossietilamfetamina)  | 15µg/L;   |
| g. MDMA (metilendiossimetilamfetamina) | 15µg/L.   |

<sup>4</sup> L'UFT emana una direttiva concernente la prova della presenza di tali sostanze.

<sup>5</sup> La presenza attestata di una o più delle sostanze di cui al capoverso 3 non è sufficiente per stabilire l'incapacità di prestare servizio se la persona è in grado di provare che assume tali sostanze su prescrizione medica.

#### *Art. 47e* Servizio competente per il controllo

<sup>1</sup> Per il controllo della capacità di prestare servizio sono competenti i servizi di cui all'articolo 18a della legge sugli impianti a fune in combinato disposto con l'articolo 84 della legge sulle ferrovie<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> I collaboratori di questi servizi devono soddisfare i seguenti requisiti:

- avere una formazione specifica per l'attività in questione;
- almeno una di loro deve essere raggiungibile durante le ore di esercizio;
- devono far parte della medesima impresa ferroviaria della persona da controllare;
- nei loro confronti non deve esistere un motivo di ricasazione previsto dall'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>12</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>3</sup> Devono dimostrare con un documento le competenze loro attribuite.

<sup>10</sup> RS 742.101

<sup>11</sup> RS 742.101

<sup>12</sup> RS 172.021

*Art. 47f* Disposizioni complementari

Oltre che dalle disposizioni di cui agli articoli 47*b*–47*e*, il controllo della capacità di prestare servizio è disciplinato per analogia dagli articoli 17–25 dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>13</sup> sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario .

*Art. 48 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le persone che a causa del loro stato o del loro comportamento possono mettere in pericolo l'esercizio dell'impianto o altre persone non sono trasportate.

*Art. 50 lett. a*

L'impresa di trasporto a fune conserva la documentazione concernente:

- a. i risultati e le prove dei controlli effettuati, dei lavori di manutenzione, delle ispezioni, delle esercitazioni e delle misure adottate, compresi i lavori di riparazione e rinnovo (documentazione concernente la manutenzione).

*Art. 51 cpv. 1*

<sup>1</sup> Un impianto a fune deve essere mantenuto in uno stato tale da garantirne la sicurezza, componenti compresi, in qualsiasi momento.

*Art. 52 cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune pianifica gli interventi di manutenzione e di rinnovo in modo da garantire la sicurezza dell'impianto e delle sue parti per la durata d'utilizzazione prevista.

<sup>2</sup> Le singole parti dell'impianto devono essere verificate tenendo conto del sistema nel suo complesso.

<sup>3</sup> I risultati della pianificazione devono confluire nelle prescrizioni d'esercizio e di manutenzione.

*Art. 52a* Prescrizioni d'esercizio e di manutenzione

<sup>1</sup> L'impresa di trasporto a fune emana le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione tenendo conto del programma d'esercizio.

<sup>2</sup> Le prescrizioni d'esercizio e le prescrizioni di manutenzione:

- a. descrivono in termini verificabili in che modo è garantita la sicurezza dell'impianto e delle sue parti per la durata d'utilizzazione prevista;
- b. stabiliscono, per i diversi componenti dell'impianto, le misure necessarie e la loro scadenza periodica;

<sup>13</sup> RS 742.141.2

- c. descrivono la funzione dell'impianto a fune e delle sue parti;
- d. forniscono indicazioni per la manovra e la manutenzione corrette dell'impianto a fune, complete di procedimenti e istruzioni di lavoro.

*Art. 56 cpv. 2-5*

<sup>2</sup> Notifica immediatamente all'autorità di vigilanza:

- a. i cambiamenti nell'attribuzione delle responsabilità;
- b. la fusione, la scissione o lo scioglimento;
- c. l'apertura di una procedura fallimentare o l'inoltro di un'istanza di sovra indebitamento;
- d. l'arresto dell'impianto, non appena constatata che si protrarrà per oltre un anno.

<sup>3</sup> L'impresa di trasporto a fune, il fabbricante e il responsabile dell'immissione in commercio segnalano entro 30 giorni all'autorità di vigilanza le nuove conoscenze che potrebbero influire sulla sicurezza di un impianto a fune.

<sup>4</sup> In caso di eventi o di nuove conoscenze, il fabbricante e il responsabile dell'immissione in commercio devono segnalare all'autorità di vigilanza eventuali altri impianti interessati a causa dei componenti ivi impiegati.

<sup>5</sup> In caso di evento, gli impianti a fune che necessitano di una concessione federale sono soggetti all'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>14</sup> concernente le inchieste sugli infortuni.

*Art. 57*            **Obbligo di conservare**

<sup>1</sup> Nel corso della durata di vita dell'impianto a fune, l'impresa che lo gestisce conserva i seguenti documenti:

- a. l'analisi e il rapporto di sicurezza;
- b. l'attestato di sicurezza;
- c. le prescrizioni d'esercizio;
- d. la documentazione concernente la manutenzione;
- e. i documenti di cui all'articolo 37 capoverso 2.

<sup>2</sup> L'impresa è tenuta a conservare durante 10 anni i documenti di cui all'articolo 58.

<sup>3</sup> Il fabbricante è tenuto a conservare durante almeno 30 anni:

- a. i documenti di cui agli allegati V e VII della direttiva CE sugli impianti a fune<sup>15</sup>;

<sup>14</sup> **RS 742.161**

<sup>15</sup> GUCE L 106 del 3.5.2000, pagg. 21-48

- b. i certificati concernenti i materiali e i protocolli dei controlli effettuati nell'ambito della produzione dei componenti rilevanti per la sicurezza.

<sup>4</sup> Se il fabbricante non ha sede in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, l'obbligo di cui al capoverso 3 incombe al responsabile dell'immissione in commercio.

<sup>5</sup> Nei documenti figura inequivocabilmente a quale componente particolare ognuno di essi si riferisce.

#### Art. 58 Contabilità

<sup>1</sup> Su richiesta, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità di vigilanza:

- a. il conto d'esercizio;
- b. il bilancio;
- c. il conto investimenti e il conto ammortamenti oppure il prospetto degli attivi fissi;
- d. il piano degli investimenti.

<sup>2</sup> Entro l'apertura dell'esercizio, essa presenta all'autorità di vigilanza i documenti di cui al capoverso 1 lettere b–d.

<sup>3</sup> Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennizzi conformemente all'articolo 49 della legge sulle ferrovie<sup>16</sup> o di contributi conformemente all'articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili:

- a. conformemente alle disposizioni della sezione 7 della legge sul trasporto di viaggiatori; e
- b. conformemente alle disposizioni emanate dal DATEC in base all'articolo 35 capoversi 1 e 2 della legge sul trasporto di viaggiatori.

#### Art. 59 Vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la manutenzione

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza sorveglia il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza e di protezione dell'ambiente per quanto concerne la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune nell'ambito dell'approvazione dei piani, della concessione, dell'autorizzazione d'esercizio, del riconoscimento della direzione tecnica e della valutazione delle notifiche.

<sup>2</sup> Presso le imprese di trasporto a fune può svolgere controlli concernenti la costruzione, l'esercizio e la protezione dell'ambiente ed eseguire audit; può inoltre chiedere, in casi fondati, prove e perizie, e può eseguire direttamente controlli per campionatura.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> RS 742.101

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6001).

<sup>3</sup> In caso di indizi concreti, può verificare in qualsiasi momento il rispetto delle esigenze in materia di sicurezza per quanto concerne i componenti rilevanti ai fini della sicurezza e i sottosistemi.

<sup>4</sup> Sorveglia il rispetto delle esigenze in materia ambientale in collaborazione con le autorità specializzate.

#### *Art. 60 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> Se l'autorità di vigilanza constata che un impianto a fune può mettere in pericolo l'incolumità di persone o di beni, oppure dispone di indizi concreti in merito, chiede di norma all'impresa di trasporto a fune di proporre misure adatte a ristabilire la sicurezza. Se la sicurezza lo impone, può vietare l'esercizio con effetto immediato.

<sup>4</sup> Se l'autorità di vigilanza constata che un componente rilevante ai fini della sicurezza o un sottosistema, seppur utilizzati in modo conforme, possono mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto a fune, comunica immediatamente le misure adottate alle altre autorità di vigilanza.

#### *Art. 61 Sorveglianza del mercato*

<sup>1</sup> L'autorità di vigilanza può controllare i componenti di sicurezza e i sottosistemi immessi sul mercato e, se necessario, prelevare campioni.

<sup>2</sup> Le competenze dell'autorità di vigilanza sono disciplinate dall'articolo 10 capoversi 2-5 della legge federale del 12 giugno 2009<sup>18</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro).

<sup>3</sup> Le autorità di vigilanza e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si tengono costantemente e reciprocamente informati.

<sup>4</sup> L'obbligo di collaborazione e di informazione dei responsabili dell'immissione in commercio e di eventuali altre persone interessate è retto dall'articolo 11 LSPro.

#### *Titolo prima dell'art. 67*

### **Sezione 3: Periti**

#### *Art. 67 Requisiti specialistici*

Nel loro settore d'esame i periti devono disporre delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto da esaminare e alla sua rilevanza per la sicurezza, in particolare:

- a. devono provare di avere una formazione adeguata; e
- b. devono aver realizzato o effettuato perizie su oggetti paragonabili a quello in esame.

<sup>18</sup> RS 930.11

*Art. 68*           Indipendenza

<sup>1</sup> I periti non possono essersi occupati in precedenza, in altra funzione, dell'oggetto dell'autorizzazione.

<sup>2</sup> Sono indipendenti nelle loro decisioni; in particolare non possono sottostare a istruzioni a tal proposito e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

*Art. 68a*           Persone giuridiche

Le persone giuridiche possono esercitare l'attività di periti se hanno alle loro dipendenze persone che soddisfano i requisiti specialistici e l'esigenza riguardante l'indipendenza.

*Art. 68b*           Reclutamento, requisiti e metodo di lavoro

D'intesa per quanto possibile con il servizio tecnico di controllo del CITS, l'UFT emana direttive sul reclutamento, sui requisiti, sul metodo di lavoro e sui rapporti dei periti.

*Art. 68c*           Responsabilità e assicurazione

<sup>1</sup> I periti sono titolari di un'assicurazione di responsabilità civile adeguata.

<sup>2</sup> Concordano con il committente la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.

<sup>3</sup> Non è loro consentito limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti.

*Art. 69*

Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera d della legge sugli impianti a fune è punito chi intenzionalmente o per negligenza infrange:

- a. l'articolo 34;
- b. l'articolo 36 capoverso 1;
- c. l'articolo 36a capoverso 1;
- d. l'articolo 50;
- e. l'articolo 56 capoversi 1 e 2;
- f. l'articolo 57.

*Art. 73 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Per gli impianti esistenti rimangono applicabili le disposizioni concernenti i controlli periodici di cui ai numeri 94 e 104 e all'allegato 2 delle seguenti ordinanze:

*Art. 74*

*Abrogato*

II.

Gli allegati 1, 2 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III.

L'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>19</sup> sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

*Art. 15 cpv. 4*

*Abrogato*

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2015.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>19</sup> RS 745.11

*Allegato 1*  
(art. 11)

## **Documenti da presentare nel quadro della procedura di approvazione dei piani**

*Rimando tra parentesi al numero dell'allegato*

(art. 4, art. 11 cpv. 1 allegato 2)

*Cpv. 1 n. 1 lett. f, n. 4 e 8 e cpv. 2 n. 3*

<sup>1</sup> Assieme alla domanda di approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i seguenti documenti ai fini della valutazione della sicurezza:

1. ubicazione, concezione globale e organizzazione tecnica dell'impianto, con le seguenti indicazioni:
  - f. documenti sugli impianti di alimentazione elettrica (stazioni di trasformazione, linee di alimentazione), incluse le indicazioni concernenti le ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente;
4. rapporto tecnico, completo di organizzazione, disposizione e funzione prevista dei principali elementi del sistema (inclusi piani d'insieme di tutti i sottosistemi);
8. rapporti di perizia indipendenti sui fattori ambientali rilevanti per l'impianto a fune, riguardanti in particolare le caratteristiche del suolo, le condizioni del vento e della neve, il rischio di gelo, la situazione delle valanghe, il pericolo di cadute di sassi, di scoscendimenti e di frane nonché il pericolo d'incendio;
9. organizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto e attribuzione delle responsabilità durante la loro realizzazione; in particolare, i nominativi delle persone che, nei confronti dell'impresa di trasporto a fune, sono responsabili dell'impianto in qualità di progettisti, costruttori o periti, specificando le parti di cui ognuno è responsabile;

<sup>2</sup> Al più tardi due mesi prima dell'approvazione dei piani, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione i documenti seguenti ai fini della valutazione della sicurezza:

3. un rapporto di perizia per il controllo del calcolo delle funi, inclusi i parametri rilevanti e i risultati.

*Allegato 2*  
(Art. 16 lett. a)

## **Controlli svolti dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nel quadro della procedura di approvazione dei piani**

*Rimando tra parentesi al numero dell'allegato*

(Art. 4, art.16 lett. a, art. 73)

*N. 1 frase introduttiva e n. 2 frase introduttiva e lett. c, e ed h*

Nel quadro della procedura di approvazione dei piani, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione esegue i seguenti controlli per verificare la sicurezza:

1. Sulla base dei documenti presentati verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, la disposizione dei seguenti elementi:
2. Esamina inoltre per campionatura e in funzione dei rischi:
  - c. *abrogato*
  - e. se i periti dispongono delle conoscenze specifiche e dell'esperienza sufficienti;
  - h. il rapporto di perizia secondo l'allegato 1.

*Allegato 3*  
(art. 26)

## **Documenti da presentare assieme alla domanda per ottenere l'autorizzazione d'esercizio**

*N. 9 e 11*

Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio, l'impresa di trasporto a fune presenta all'autorità competente i seguenti documenti:

9. il rapporto di prova;
11. istruzioni d'esercizio esaustive e concretamente applicabili (art. 52a cpv. 2 lett. d), e un modello per la documentazione dei lavori di manutenzione, di controllo e di sorveglianza da eseguire periodicamente.

